



**COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA**  
**PROVINCIA DI NAPOLI**  
**SERVIZIO SEGRETERIA – AA.GG.**

# **REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI**

*Approvato con delibera di C.C. n. 12 del 31.3.2014*

## Articolo 1: Oggetto

1. Al fine di consentire una completa decertificazione nei rapporti fra Comune e privati, il presente regolamento disciplina i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate all'Amministrazione Comunale, nonché quelli effettuati su dati ed informazioni di proprie banche dati ai fini di collaborare con altre Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di riscontri su dichiarazioni presentate alla stessa;
2. I controlli effettuati dall'Amministrazione Comunale sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

## Articolo 2: Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:
  - a) **Dichiarazione sostitutiva di certificazione (di seguito indicata con l' acronimo DSC)** è la dichiarazione resa per sostituire attestazioni e certificati prodotti da Pubbliche Amministrazioni;
  - b) **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di seguito indicata con l' acronimo DSAN)** è la dichiarazione con la quale vengono ad essere rappresentati, dal diretto interessato, fatti, stati o qualità personali che non sono rilevabili da certificazioni, pubblici registri, albi o elenchi, ma che riguardano la sfera personale dell' interessato e sono da questi formalizzati nell' ambito di un procedimento amministrativo;
  - c) **Documento amministrativo** è ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalla P.A. o, comunque utilizzati ai fini dell' attività amministrativa;
  - d) **Collegamenti informatici** sono i collegamenti tra banche dati o tra sistemi complessi di gestione delle reti locali che consentono uno scambio di dati attraverso trasmissione in rete delle informazioni;
  - e) **Collegamento per via telematica** è l' inoltro di un documento mediante l' utilizzo di moderne tecnologie di comunicazione, non ricomprese tra quelle informatiche;
  - f) **Controllo** è l' attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra le informazioni rese da un soggetto ad altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altre P.A.

## Articolo 3: Certificazioni

1. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà **sono sempre sostituiti** dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire.
2. I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. A tal fine, sulle certificazioni medesime, deve essere riportata, a pena di nullità, la dicitura: ***“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi”***. L' emissione di atti privi di tale dicitura costituiscono violazione della norma con conseguente responsabilità disciplinare. Gli uffici non accetteranno da dipendenti o privati cittadini certificazioni della Pubblica Amministrazione riportante tale dicitura ma richiederanno per conto analogo autocertificazione.
3. Il Comune deve adottare ogni strumento utile all' acquisizione diretta delle notizie contenute nelle certificazioni. A tal fine favorirà, in conformità all' art. 58 comma 2 del D.lgs. 7

marzo 2005 n. 82, per mezzo di intese o convenzioni, la reciproca trasmissione e lo scambio di dati e documenti attraverso sistemi informatici o telematici tra gli archivi e banche dati del Comune e le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone.

4. Il Comune, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 43 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 è tenuto, per i procedimenti di propria competenza, ad acquisire d' ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell' atto di notorietà), nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell' interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall' interessato.
5. Gli uffici comunali interessati, nel predisporre appositi moduli, dovranno inserire negli stessi le formule per le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà necessarie per i procedimenti di competenza, che gli interessati avranno facoltà di utilizzare. Nei moduli dovrà comunque essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall' art. 76 del D.P.R. 445/2000.
6. Le autocertificazioni richieste devono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

#### **Articolo 4: Controllo delle dichiarazioni**

1. Ogni volta che il responsabile del procedimento abbia un ragionevole dubbio sulla veridicità delle autocertificazioni presentate, effettuerà il controllo. Il ragionevole dubbio deve essere adeguatamente motivato e non potrà fondarsi su generiche supposizioni.
2. I controlli di cui al comma precedente sono effettuati con particolare riguardo per le situazioni dalle quali emergono elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni o omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all' Amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire all' Amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.
3. Tali controlli sono effettuati anche quando nelle autocertificazioni emergono l' indeterminatezza della situazione descritta e l' impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall' amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.
4. Il controllo delle dichiarazioni sostitutive è disposto dal Responsabile del procedimento:
  - **Obbligatoramente**, quando emergono ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto e/o su segnalazioni pervenute;
  - **A campione**, a seguito di sorteggio, su almeno il 5% delle dichiarazioni presentate, arrotondato per eccesso;
5. I controlli di cui ai commi precedenti sono eseguiti:
  - **Per quelli obbligatori**: entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della eventuale segnalazione di irregolarità, come previsto dalla lg. 241/2000 e s.m.i.;
  - **Per quelli a sorteggio**, con periodicità almeno semestrale o altro termine fissato dal settore interessato.

#### **Articolo 5: Controlli richiesti dalla p. a. e/o gestori pubblici su autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive presentate.**

1. Le richieste pervenute dalle altre pubbliche amministrazioni e/o gestori pubblici, anche mediante collegamenti informatici e telematici, verranno smistate entro un giorno dall' acquisizione all' Ufficio Protocollo al responsabile del settore competente che ha l' obbligo di fornire, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione della relativa richiesta al protocollo dell' ente o della ricezione.. il mancato rispetto del suddetto termine costituisce violazione di doveri d' ufficio, ai sensi del punto 1, lett. e) della direttiva della Funzione Pubblica n. 14 del 22 dicembre 2011.

#### **Articolo 6: Modalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive.**

1. Il controllo delle dichiarazioni sostitutive è disposto dal Responsabile del settore:
  - **Direttamente**, mediante la consultazione dei registri esistenti in Comune per tutte le certificazioni sostitutive al cui rilascio dovrebbero provvedere gli stessi uffici comunali ovvero in presenza, anche per gli altri scopi, della relativa certificazione o conferma dai in regime di validità;
  - **Richiedendo**, all' amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, la verifica, osservando le procedure di cui all' art. 43 del D.P.R. 445/2000.
2. Le verifiche dirette sono effettuate dal settore procedente accedendo direttamente alle informazioni detenute dall' amministrazione certificante, mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati, con le modalità disciplinate da apposita convenzione.

#### **Articolo 7: Controllo delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà.**

1. I controlli delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà sono eseguiti tramite gli organi di polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza) previo accordo tra gli organi medesimi e la pubblica amministrazione.
2. Le richieste di controllo sono effettuate nel rispetto della seguente procedura:
  - E' inviata, al responsabile dell' organo di polizia interessato, fotocopia delle dichiarazioni sulla quale sono annotate le reali circostanze accertate in contrasto con la dichiarazione resa;
  - Per gli accertamenti da effettuarsi nel territorio comunale è assegnato un congruo termine per la risposta;
  - Gli atti di accertamento sono conservati agli atti.

#### **Articolo 8: Errori sanabili – incompletezza.**

1. In presenza di accertati errori sanabili, il responsabile del settore invita l' interessato a rettificare, con apposita annotazione sottoscritta, gli errori accertati, avvertendoli che non provvedendovi entro un congruo termine, da indicare sulla richiesta, il procedimento non ha seguito (art. 71 del D.P.R. 445/2000).
2. Per realizzare l' integrazione dell' elemento informativo errato o impreciso, se sanabile, il responsabile del settore deve verificare:
  - L' evidenza dell' errore;
  - La sua non effettiva incidenza sul procedimento in corso;
  - La possibilità di essere sanato dall' interessato con una dichiarazione integrativa.

Le incompletezze si intendono sempre sanabili.

#### **Articolo 9: Dichiarazioni mendaci.**

1. In caso di dichiarazioni mendaci personali o fattuali, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso è obbligo del responsabile

del settore cui la dichiarazione è diretta, porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all' art. 76 del D.P.R. 445/2000.

2. Il responsabile del settore, in qualità di pubblico ufficiale, rilevando falsità o mendacio, ha l'obbligo di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente allegando copia autenticata della dichiarazione e indicando gli elementi di falsità riscontrati.
3. Il dichiarante decade, altresì, dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. 445/2000).

#### **Articolo 10: Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini comunitari e stranieri.**

1. Se le dichiarazioni sostitutive di cui al presente regolamento sono presentate da cittadini della comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
2. I cittadini di stati non appartenenti all' Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell' immigrazione e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2 i cittadini stranieri autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l' Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall' autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all' originale, dopo aver ammonito l' interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

#### **Articolo 11: Individuazione Responsabili ex art. 72 D.P.R. 445/2000.**

1. Per gli adempimenti previsti dall' art. 72 del D.P.R. 445/2000 e così come previsto al punto 1, lettera c) della Direttiva della Funzione Pubblica n. 14 del 22 dicembre 2012, il Comune di Castello di Cisterna individua nei Responsabili di ciascun settore l' "Ufficio Responsabile" che avranno la responsabilità dei seguenti adempimenti, per ogni singolo procedimento di competenza:
  - Responsabilità del procedimento e della relativa applicazione del D.P.R. 445/2000 in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive;
  - Attivazione di controlli idonei così come previsto dall' articolo 4;
  - Acquisizione diretta presso altre Pubbliche Amministrazioni o presso il Comune stesso di dati ed informazioni relativi al proprio procedimento, anche mediante banche dati interne o esterne di cui abbiano già l' accesso e la fruizione;
  - Evasione dati ed informazioni ricevute da altre Pubbliche Amministrazioni;
  - Evasione dati ed informazioni ricevute direttamente dai responsabili interni del Comune;
  - Gestione accesso da parte delle Pubbliche amministrazioni alle banche dati del settore.

#### **Articolo 12: Riservatezza dei dati**

1. I certificati e i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni contengono esclusivamente le informazioni previste da leggi o regolamenti e strettamente necessarie per l' emanazione del provvedimento.

2. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso sia svolto nel rispetto di quanto prescritto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

**Articolo 13: Norme abrogate.**

1. Con l' entrata in vigore dl presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.

**Articolo 14: Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione